

(N. 936)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1984

Proroga del periodo di tutela delle opere di Italo Svevo

ONOREVOLI SENATORI. — La normativa vigente prevede la limitazione temporale del diritto di utilizzazione economica « in esclusiva » delle opere dell'ingegno (di regola, 50 anni dalla morte dell'autore, secondo il disposto dell'articolo 25 della legge 22 aprile 1941, n. 633).

La Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche — ratificata dall'Italia con legge 16 febbraio 1953, n. 247 — ha fissato in 50 anni dalla morte dell'autore il periodo minimo di protezione che dovrà essere assicurato dagli Stati firmatari. Alcuni Stati hanno disposto il prolungamento del periodo di protezione per tutte le opere pubblicate e non ancora cadute in pubblico dominio in periodi nei quali l'utilizzazione di queste opere è stata impedita o resa difficile da regimi totalitari o da eventi bellici. Il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, ha disposto,

in Italia, la proroga di sei anni del periodo di protezione delle opere pubblicate entro il 20 luglio 1945 e non ancora cadute in pubblico dominio a tale data.

Un ulteriore intervento di carattere transitorio si è avuto con la legge 19 dicembre 1956, n. 1421, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1961 la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno che sarebbero cadute in pubblico dominio tra l'entrata in vigore della legge e il termine anzidetto.

Tale intervento apparve allora necessario essenzialmente al fine di assicurare una più lunga tutela alle opere di Giuseppe Verdi nelle more di una allora auspicata riforma estensiva della durata della protezione del diritto patrimoniale d'autore. Infatti in altri Paesi tale durata è maggiore di quanto non sia in Italia, che, come si è detto, si

è invece attestata sul minimo previsto dalla Convenzione internazionale di Berna.

Sono venute meno ora, anche nel contesto delle relazioni internazionali, le motivazioni che nel 1956 erano state addotte per auspicare un generale prolungamento della protezione patrimoniale del diritto d'autore.

Permangono tuttavia, in relazione ad alcuni autori di eccezionale rilevanza della cultura italiana del primo 900, situazioni particolari meritevoli di speciale tutela.

È il caso di Italo Svevo (pseudonimo di Ettore Schmitz) il grande romanziere triestino morto nel 1928.

I diritti di esclusiva per le opere di questo insigne autore verranno a cadere — in base alla normativa vigente — il 31 dicembre 1984. Attualmente, peraltro, è in corso di elaborazione — il primo volume è già stato pubblicato — una edizione critica dell'intera opera letteraria del grande romanziere triestino. Si prospetta dunque l'esigenza di una proroga del termine di protezione delle opere di Svevo, affinché sia assicurata la possibilità di portare a compimento l'opera critica prima che i romanzi dell'Autore divengano di pubblico dominio.

Il grande valore letterario dell'opera di Svevo e la sua statura « europea » sono concordemente riconosciuti da autorevoli voci della critica letteraria contemporanea.

Nel periodo in cui questo autore pubblicava i suoi romanzi, l'interesse per l'uomo

pareva essersi posto realmente al centro dell'esperienza narrativa; l'esplorazione di fenomeni interiori e l'indagine della subcoscienza (alla quale aveva affidato la sua attenzione, filosofico-psicologica e patologica insieme, Sigmund Freud) e della « desolata e abulica condizione umana » divenivano motivi comuni ad autori come Pirandello, Proust e Joyce: autori, questi, con i quali Svevo entrò presto in rapporto, cogliendo significativi elementi di sintonia con la propria visione del reale ed elaborando la tecnica del « monologo interiore », che trova piena espressione in « La coscienza di Zenò ». Svevo è stato definito interprete della problematicità del reale, e cioè dell'aperta, disponibile imprevedibilità dell'esistenza, che trovava riscontri nella realtà storica di crisi del decadentismo europeo.

L'opera di Svevo, per merito di Montale, di Cremieux e di Joyce, ha ottenuto sempre più pieno riconoscimento anche da parte della critica internazionale, ed è attualmente ritenuta una voce « classica » della letteratura universale tra otto e novecento.

Si rende quindi necessario assicurare, con un intervento integrativo, un ulteriore periodo di « esclusiva » congruo per consentire il completamento dell'edizione critica delle opere di Svevo, con indubbio vantaggio per tutta la cultura letteraria italiana. A tal fine sembra che tale periodo possa essere contenuto in un quinquennio, come a suo tempo fu per Verdi.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

È prorogata fino al 31 dicembre 1989 la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere di Italo Svevo.

Art. 2.

Ai fini della proroga di protezione di cui all'articolo precedente sono applicabili le norme contenute negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.